

COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera

Allegato alla deliberazione di C.C. n. **60** del **13-07-91**

IMPREGEST srl

Via Monte Rosa (Pal.C)
POLICORO (MT)

REGOLAMENTO

per la distribuzione del Gas Metano e
condizioni generali per la fornitura

Approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n _____ del _____

resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data _____

INDICE

Art. 1	Ente gestore del servizio	pag.	3
Art. 2	Modalità di fornitura	pag.	3
Art. 3	Fornitura del gas	pag.	3
Art. 4	Persona a cui viene effettuata la fornitura	pag.	3
Art. 5	Fornitura su strade canalizzate	pag.	4
Art. 6	Fornitura su strade non canalizzate	pag.	4
Art. 7	contributo di allacciamento	pag.	4
Art. 8	Domanda di allacciamento	pag.	5
Art. 9	Norme per l'esecuzione delle derivazioni e l'installazione dei contatori	pag.	5
Art.10	Impianto interno	pag.	6
Art.11	Proprietà delle condotte	pag.	7
Art.12	Manutenzione degli impianti	pag.	7
Art.13	Contratto di fornitura del gas	pag.	7
Art.14	Durata del contratto	pag.	8
Art.15	Voltura dell'utenza	pag.	8
Art.16	Modalità di recesso dal contratto	pag.	8
Art.17	Divieto di rivendita	pag.	8
Art.18	Consumo abusivo e sospensione fornitura	pag.	9
Art.19	Interruzioni e irregolarità del servizio	pag.	9
Art.20	Risoluzione del diritto di fornitura	pag.	9
Art.21	Responsabilità dell'utente nell'uso e conservazione degli impianti del comune	pag.	9
Art.22	Prese di terra	pag.	10
Art.23	Installazione aspiratori	pag.	10
Art.24	Deposito di garanzia infruttifero	pag.	10
Art.25	Tariffe di vendita	pag.	11
Art.26	Quota fissa mensile	pag.	11
Art.27	Misura e pagamento del gas	pag.	11
Art.28	Indennità di mora	pag.	12
Art.29	Comunicazioni e reclami	pag.	12
Art.30	Diritti fissi	pag.	13
Art.31	Danni ai contatori	pag.	13
Art.32	Verbale di attivazione del contatore	pag.	13
Art.33	Rimozione, Spostamento o sostituzione del contatore	pag.	13
Art.34	Irregolare funzionamento del contatore	pag.	14
Art.35	Verifica dei misuratori a richiesta	pag.	14
Art.36	Vigilanza, verifiche periodiche	pag.	14
Art.37	Avvertenze, danni e responsabilità	pag.	15
Art.38	Assicurazioni	pag.	15
Art.39	Obbligatorietà	pag.	16
Art.40	Variazione delle norme del Regolamento	pag.	16
Art.41	Variazione economiche	pag.	16
Art.42	Infrazioni e controversie	pag.	16
Art.43	Tasse ed imposte	pag.	17
Art.44	Controlli da parte dell'Amministrazione Comunale	pag.	17
Art.45	Applicabilità del diritto comune	pag.	17

ART. 1

Ente gestore del servizio

Il servizio per il prelievo e la distribuzione pubblica del gas metano per usi civili, è assunto dalla Società IMPREGEST s.r.l. ai sensi dell'Art. 26 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2.578 e con le modalità stabilite negli articoli nn. 265, 266 e 267 del R.D. 14-09-1931, n. 1.175, T.U. per la finanza locale.

ART. 2

Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura del gas agli utenti vengono regolate dalle norme che seguono e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

ART. 3

Fornitura del gas

La Società è tenuta a fornire il gas agli utenti entro i limiti della capacità di erogazione degli impianti e sempre che le condizioni tecniche o legali non vi si oppongano.

La fornitura è subordinata all'osservanza, da parte della Società, del contratto di somministrazione del gas stipulato con la SNAM.

La Società porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni del servizio e per gli eventuali danni conseguenti.

In caso di deficienza di fornitura di gas, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, la Società potrà imporre congrue limitazioni ai prelievi di gas, da parte delle utenze.

Le sospensioni, interruzioni o limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione, di potere calorifico del gas, ecc., dovute a qualsiasi causa, non danno alcun diritto all'utente di richiedere rifusioni di danni, rimborsi di spese, o risoluzione di contratto.

La Società, con l'impegno di fornitura, non assume alcuna responsabilità verso l'utente o terzi per danni che eventualmente potessero derivare da un non corretto utilizzo del gas.

ART. 4

Persona a cui viene effettuata la fornitura

La fornitura è effettuata alla persona che occupa l'immobile entro il quale il gas deve venire utilizzato, a prescindere dal titolo che determina l'occupazione e purché siano rispettate le norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 5

Fornitura su strade canalizzate

Il gas metano è concesso ai privati soltanto lungo le vie o piazze provviste di condotte per la distribuzione e dove, a giudizio della Società, sarà giustificata la spesa relativa alla posa di nuove tubazioni per la distribuzione.

La fornitura del gas è fatta a "contatore".

Le opere di posa fino al contatore vengono realizzate dalla Società che assume la manutenzione ordinaria.

ART. 6

Fornitura su strade non canalizzate

Per le utenze residenti in zone sprovviste di tubazione stradale la Società accoglie le richieste, riservandosi di porre a carico dei richiedenti un contributo a fondo perduto, commisurato al costo delle opere di ampliamento degli impianti da eseguire.

L'entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinati dalla Società secondo le particolarità del caso, e comunicate agli interessati. Le relative opere verranno realizzate solo dopo l'accettazione e l'avvenuto pagamento del contributo da parte dei richiedenti.

ART. 7

Contributo di allacciamento

Il costo delle opere di presa, fino al contatore, è a carico dell'utente, che deve corrispondere alla Società un contributo di allacciamento, a fondo perduto, rapportato al preventivo dei relativi costi.

Nella fase iniziale di acquisizione delle utenze o nel corso di successive campagne promozionali di allacciamento, la Società può stabilire un contributo di allacciamento agevolato, anche in forma forfettaria, proporzionato al costo delle opere.

Ove l'allacciamento venga realizzato con presa su condotta a media pressione, per cui necessita l'adozione di opportuni dispositivi di riduzione della pressione al valore di utilizzazione, restano a carico del richiedente anche le spese del riduttore e delle opere accessorie, che la Società si riserva di richiedere in sede preventiva.

L'utente che per la costruzione della propria derivazione ha usufruito di un contributo di allacciamento agevolato, si impegna a stipulare il contratto di somministrazione del gas, presso l'ufficio utenti, entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione della propria derivazione di allacciamento.

Nella fase di costruzione delle reti stradali di distribuzione, adduzione, e dei relativi allacciamenti, il suddetto termine decorre dalla data di attivazione ed entrata in esercizio dell'impianto per la distribuzione generale.

In ogni caso, la data di decorrenza da prendere in considerazione, tra le due date di cui sopra, è sempre quella più favorevole per l'utente.

Trascorsi inutilmente i sei mesi, senza che l'utente abbia stipulato il contratto di fornitura ed abbia quindi iniziato i prelievi di gas, esso perde le agevolazioni ottenute.

Il contributo di allacciamento versato non verrà restituito e l'utente dovrà versare un contributo integrativo all'atto della stipula del contratto di fornitura del gas in fase successiva.

L'ammontare del contributo integrativo corrisponderà alla differenza tra il contributo di allacciamento in vigore alla data di stipula del contratto di fornitura, e il contributo agevolato precedentemente versato.

ART. 8

Domanda di allacciamento

L'utente interessato alla fornitura del gas, per ottenere l'allacciamento della propria unità immobiliare, deve verificare presso l'apposito ufficio utenti la fattibilità della presa, in rapporto all'esistenza della rete di distribuzione, o adduzione del gas, nella strada o in prossimità del fabbricato che intende allacciare.

Nel caso sia possibile costruire la derivazione d'utenza, accertata l'entità del contributo di allacciamento da versare, deve presentare domanda compilando l'apposito modulo predisposto dalla Società.

La domanda di allacciamento deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante. Essa deve essere corredata della relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile sul quale devono essere installate le tubazioni e il contatore, e deve essere presentata al competente Ufficio Utenti, unitamente alla copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo di allacciamento richiesto.

Con la presentazione della domanda di allacciamento, che deve sempre essere sottoscritta dal proprietario dell'immobile da allacciare, anche quando esso proprietario non sia l'utente del servizio, la Società viene autorizzata a collocare, sia sopra sia sotto l'immobile da servire ed alle sue pertinenze, le tubazioni che riterrà necessarie per la somministrazione del gas a quell'immobile, nonché ad altri limitrofi o prossimi.

La domanda deve contenere indicazioni in merito al tipo di utilizzazione del gas che l'utente intende effettuare, ed in particolare:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - uso domestico | uso di cucina per cottura cibi, con o senza produzione di acqua calda |
| - uso promiscuo | riscaldamento individuale con o senza l'uso domestico |
| - uso riscaldamento centralizzato | riscaldamento di più unità immobiliari |
| - altri usi | Enti Pubblici, attività produttive, artigianali, commerciali, agricole, turistiche, ecc. |

ART. 9

Norme per l'esecuzione delle derivazione e per l'installazione dei contatori

Spetta al personale tecnico incaricato dalla Società determinare i diametri e i percorsi delle tubazioni costituenti l'allacciamento, nonché l'ubicazione del contatore

Gli impianti devono essere progettati e costruiti in base alle norme vigenti e tenendo conto dei criteri di economicità e convenienza.

I misuratori vengono scelti, dal personale incaricato, del tipo occorrente e con portata proporzionata agli apparecchi di consumo. Essi sono collocati, avendo presenti i criteri di sicurezza dettati dalle norme vigenti, nei luoghi e nelle posizioni più idonee, di facile accesso agli agenti della Società, ben illuminati e sgombri di materiali che possano creare problemi alla lettura e al controllo.

Il loro alloggiamento avviene preferibilmente in nicchia a muro, o in armadietto metallico, nella parete esterna del fabbricato prospiciente la strada o, in alternativa, nella parete laterale ma non oltre ml. 2 dallo spigolo del fronte strada.

Nel caso di utenze residenti in edifici condominiali il contatore può essere collocato sui rispettivi terrazzi.

E' facoltà di queste utenze, se poste in edifici al massimo di tre piani, compreso il piano terra, di richiedere l'installazione del contatore al piano terra, in posizione da concordare.

Per gli edifici di nuova costruzione è fatto obbligo di ubicare i contatori in batteria, al piano terra in apposito vano aerato.

Le nicchie a muro e i relativi sportelli o gli armadietti per l'alloggiamento dei contatori, vengono realizzati a cura e spese dell'utente, secondo le indicazioni fornite al riguardo dal personale tecnico della Società, sia per quanto riguarda le loro dimensioni, sia per quanto concerne il materiale da impiegare.

Tutti i ripristini di pavimentazioni, muretti, cordonate, manufatti, ecc., all'interno della proprietà privata, conseguenti all'esecuzione dell'allacciamento, sono a totale carico dell'utente, che dovrà risultare impegnato in tal senso.

L'utente è consegnatario degli apparecchi misuratori e ha l'obbligo di avere cura della loro conservazione. Egli è responsabile e tenuto al risarcimento di ogni danno ad essi arrecato, anche da ignoti, o per fatto derivante da caso fortuito o da forza maggiore.

ART. 10

Impianto interno

L'impianto interno a partire dal contatore è a carico dell'utente che deve mantenerlo in ottimo stato, a sue spese e rischio, non assumendo la Società responsabilità di sorta.

Per quanto riguarda le norme per la messa in opera delle tubazioni a valle del contatore, si richiamano la Legge 06-12-1971, n. 1.083, e le norme UNI-CIG approvate con Decreti Ministeriali, nonché la Legge n. 46 del 05-03-1990, riguardante la sicurezza degli impianti per uso civile.

Gli impianti interni di distribuzione del gas ad uso riscaldamento, con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h, devono essere dall'utente realizzati in conformità alla Circolare n. 68, del 25-11-1969 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".

Per gli impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h, l'utente deve altresì ottenere, dal competente Comando dei VV.F., il relativo certificato di prevenzione incendi.

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, devono essere conformi alle norme di cui alla Legge 30-04-1976, n. 373 e al successivo regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 28-06-1977, n. 1.052.

Gli impianti interni devono essere realizzati da personale specializzato o comunque da Ditte industriali o artigiane regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, e che dimostrano di possedere competenza, esperienza tecnica e capacità organizzativa che le rendano in grado di assumersi le responsabilità che gli competono.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali esistenti, a quelle rese obbligatorie da disposizioni superiori ed a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore.

La Società, con apposito personale, può eseguire la verifica degli impianti interni e può prescrivere quelle modalità costruttive o modifiche che ritiene opportune e necessarie.

Qualora l'installazione non risultasse idonea, la Società può rifiutare o sospendere la fornitura del gas, finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Le verifiche di cui sopra, eseguite agli impianti di proprietà dell'utente, non comportano in ogni caso alcuna assunzione di responsabilità da parte della Società.

Ultimato l'impianto interno l'utente presenta domanda di apertura del contatore e quindi di attivazione dell'impianto. Tale domanda, compilata su apposito modulo predisposto dalla Società, deve contenere la dichiarazione di conformità alle norme dell'impianto interno, sottoscritta dall'installatore e dall'utente.

La dichiarazione di conformità alle norme, deve recare il numero della partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Ditta esecutrice dell'impianto.

ART. 11

Proprietà delle condotte

Le diramazioni stradali fino al contatore compreso, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto di uso per la fornitura richiesta.

Gli impianti a monte del contatore, finanziati dalla Società, rimangono di sua proprietà fino al loro riscatto da parte del Comune.

Restano invece di proprietà dell'utente le tubazioni dell'impianto interno poste a valle del contatore.

ART. 12

Manutenzione degli impianti

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni delle reti stradali e delle derivazioni di presa fino all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguite esclusivamente dalla Società a proprie spese e sono pertanto vietate agli utenti, o a chi per essi, sotto pena di pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire altre azioni a norma di Legge da parte della Società.

Per la riparazione di guasti, provocati da terzi agli impianti di sua proprietà, la Società si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione dell'impianto interno, a valle del misuratore, sono a carico e a spese dell'utente e vengono eseguite dal suo installatore di fiducia.

ART. 13

Contratto di fornitura del gas

La vendita del gas avviene dopo la stipula del contratto di fornitura, nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti.

L'impegno reciproco decorre dal giorno dell'apertura del contatore, sia che si tratti di una nuova utenza, sia che si tratti di riattivazione d'utenza.

Eseguito l'allacciamento e contestualmente alla domanda dell'utente, relativa all'apertura del contatore e attivazione dell'impianto, viene sottoscritto il contratto di fornitura del gas.

All'atto della stipula del contratto l'utente deve aver versato alla Società l'importo delle spese di deposito di garanzia infruttifero nonché tutte le spese accessorie previste dal presente regolamento, comprese le spese contrattuali.

La Società, con l'accettazione del contratto e con l'esazione dei diritti relativi assume l'impegno circa la data per l'installazione, apertura o riapertura del contatore.

E' fatto divieto all'utente di provvedere di sua iniziativa alla erogazione del gas, manomettendo sigilli. L'operazione è riservata al personale della Società, previo controllo della regolarità dell'impianto.

Qualora in forza di accordi tra il Comune e la Società si rendesse necessario il trasferimento del contratto di fornitura ad altri Enti o Imprese esercenti la distribuzione del gas, l'utente ne deve essere informato a cura del Comune e potrà recedere dal contratto senza penalità alcuna.

ART. 14

Durata del contratto

I contratti di fornitura del gas sono di norma a tempo indeterminato.

ART. 15

Voltura dell'utenza

In caso di subentro del prelievo del gas, da un utente ad un altro, gli interessati devono darne comunicazione scritta alla Società. La mancata comunicazione da parte del subentrante farà considerare abusivo il consumo di gas da parte sua, con tutte le conseguenze di legge, e determinerà l'obbligo del pagamento di ogni spettanza alla Società, per il gas prelevato e per ogni altro onere dovuto.

ART. 16

Modalità di recesso dal contratto

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura del gas devono darne comunicazione scritta alla Società, la quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione o alla chiusura del contatore mediante appositi sigilli.

In mancanza di tale comunicazione, essi restano direttamente responsabili verso la Società del corrispettivo dei consumi di gas, quote fisse mensili, e di qualsiasi danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.

Cessato in qualsiasi modo l'uso del gas, la Società conserva il diritto di far ispezionare le prese ed il misuratore, ed inoltre si riserva il diritto di interrompere la presa prima del misuratore.

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto in pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministratore del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura del gas.

Le spese per il riallacciamento dell'impianto sono sempre a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

ART. 17

Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto all'utente di rivendere il gas a terzi.

L'utente che subaffitta a terzi l'alloggio, anche ammobiliato, non può essere autorizzato a stipulare il patto di concessione per la fornitura del gas al proprio nome, che dovrà invece essere fatta al nome del locatore dell'alloggio stesso.

ART. 18

Consumo abusivo e sospensione fornitura

Nel caso di consumi per usi diversi da quelli dichiarati dall'utente, e previsti nel presente regolamento, è in facoltà della Società sospendere o revocare la fornitura.

Il consumo abusivo è vietato e perseguito a norma di Legge.

ART. 19

Interruzioni e irregolarità del servizio

La Società non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi, necessità di lavori straordinari, oppure ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione di servizio o sorgano gravi motivi che spetta alla Società valutare insindacabilmente.

In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni né a risarcimento danni.

ART. 20

Risoluzione del diritto di fornitura

La fornitura del gas può essere revocata unilateralmente, senza intervento di alcun atto formale, da parte della Società quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione del gas e tale sospensione duri oltre tre mesi, nonché in tutti gli altri casi previsti nel presente Regolamento.

ART. 21

Responsabilità dell'utente nell'uso e conservazione degli impianti

L'utente deve conservare in buono stato le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune o della Società, evitando danni e manomissioni. Esso si fa carico della costruzione delle opere di protezione dei misuratori da danneggiamenti o da intemperie, quali nicchie nei muri, armadietti di alloggiamento e sportelli metallici, secondo le indicazioni in merito ricevute dal personale preposto dalla Società.

L'utente è quindi responsabile dei danni provocati per sua colpa agli impianti che non sono di sua proprietà ed è tenuto a rimborsare le spese di sostituzione o riparazione.

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario intervenire sugli impianti del Comune o della Società, l'utente è tenuto a rimborsare le spese sostenute.

ART. 22

Prese di terra

E' assolutamente vietato utilizzare le condotte del gas come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici.

ART. 23

Installazione di aspiratori

E' assolutamente vietato installare aspiratori del gas senza preventiva autorizzazione scritta della Società, la quale può concederla a suo insindacabile giudizio, anche disponendo le norme di esecuzione dell'impianto, ivi compreso l'inserimento di idonei dispositivi di sicurezza atti ad evitare pericolosi abbassamenti della pressione nelle reti.

La Società può vietare l'installazione di aspiratori del gas nel caso ciò costituisca pregiudizio al buon funzionamento o alla capacità di erogazione degli impianti di distribuzione.

Qualora l'utente abbia installato, senza preventiva autorizzazione della Società, motori a gas, bruciatori o altre macchine il cui funzionamento apporti inconvenienti nella distribuzione del gas, la Società ha diritto di sospendere la fornitura sino a che ogni inconveniente sia del tutto cessato, senza che l'utente possa pretendere danni o svincolarsi dalla osservanza del presente Regolamento.

ART. 24

Deposito di garanzia infruttifero

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto stesso, un deposito corrispondente all'importo medio presunto dei consumi di gas di un periodo di fatturazione, quote accessorie comprese.

Il deposito in particolare tutela l'Ente erogatore per le somme che risultassero a carico dell'utente, in qualsiasi tempo e per qualsiasi circostanza, anche tenendo conto che il pagamento delle bollette di consumo avviene in forma posticipata.

L'entità di tale deposito viene stabilita dalla Società e sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, considerando i prelievi presunti relativi ad ogni tipo di utilizzazione del gas.

La Società può incamerare i depositi versati dagli utenti fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge.

Il deposito di garanzia, infruttifero per l'utente viene restituito alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

Detta restituzione avverrà a cura del concessionario entro il termine di 90 gg della data di liquidazione di ogni pendenza ai confronti del concessionario stessa.

Trascorso tale termine l'utente perderà il diritto a tale rimborso.

La Società si riserva il diritto di aggiornare l'entità del deposito di garanzia infruttifero per tutti gli utenti, in relazione all'evoluzione dell'entità economica dei consumi relativi al periodo di fatturazione. In tal caso l'utente dovrà integrare il deposito precedentemente versato, mediante un nuovo versamento.

Anche gli adeguamenti del deposito di garanzia vengono sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25

Tariffe di vendita

Il gas metano "tal quale" viene ceduto alle stesse condizioni merceologiche alla quali viene fornito alla Società, salvo la pressione che sarà adeguata alla necessità di esercizio.

Le tariffe vengono stabilite dalla Società in ottemperanza ai Provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi vigenti, e sottoposte all'approvazione del Comitato Provinciale Prezzi.

La Società si riserva il diritto di variare le tariffe di vendita nella misura che verrà consentita da nuovi Provvedimenti C.I.P., e con la decorrenza di volta in volta indicata negli stessi Provvedimenti. Anche gli adeguamenti tariffari saranno sottoposti all'approvazione del Comitato Provinciale Prezzi.

Le tariffe di vendita del gas stabilite della Società sono obbligatorie per l'utente senza necessità della loro tempestiva comunicazione.

La Società comunica all'Amministrazione Comunale e agli utenti tutte le variazioni tariffarie conseguenti a nuovi Provv.C.I.P..

La comunicazione agli utenti può avvenire contestualmente alla trasmissione della prima fattura dei consumi successiva all'adeguamento tariffario.

Il gas metano distribuito a mezzo rete urbana è inoltre soggetto all'imposta di consumo istituita dal D.M. n. 15, del 07-02-1977, convertito in Legge n. 102, del 07-04-1977, e successive modifiche, nonché all'imposta Regionale di consumo istituita con D.L. 21-12-1990, n. 398, e successive modifiche, oltre all'IVA di Legge.

ART. 26

Quota fissa mensile

Sulla base dei Provvedimenti C.I.P. riguardanti le tariffe di vendita del gas metano, è a carico dell'utente una quota fissa mensile, la cui entità viene definita e aggiornata dagli stessi Provvedimenti C.I.P. ed è rapportata alla tipologia dell'uso del metano o alla portata massima del contatore.

La Società, unitamente alle tariffe di vendita del gas, determina l'entità delle quote fisse mensili, restando i valori imposti dal C.I.P..

ART. 27

Misura e pagamento del gas

Il gas viene pagato in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento della quota fissa ed eventuali quote accessorie, oltre ogni imposta di Legge.

La cadenza del periodo di fatturazione viene stabilita dalla Società secondo le proprie necessità organizzative.

L'utente deve sempre permettere l'accesso nei locali agli incaricati della Società per la lettura dei misuratori, per ispezionare gli impianti, e per qualunque altro motivo inerente il servizio.

La liquidazione dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate dall'utente alla presentazione della bolletta di pagamento, nei modi e nei luoghi stabiliti dalla Società, ed entro i termini indicati nella bolletta stessa.

L'utente ha facoltà di presentare alla Società reclamo scritto per ottenere l'abbuono di somme eventualmente pagate in più nel periodo di fatturazione considerato.

Nel caso do accoglimento del reclamo, l'abbuono sarà conteggiato nella bolletta relativa al periodo di fatturazione successivo, restando tuttavia inteso che il reclamo non darà diritto all'utente di sospendere i pagamenti delle bollette in corso.

La Società si riserva la facoltà di fatturare, alle scadenze stabilite, quantitativi di gas determinati tramite autolettura o calcolati in base ai consumi dell'anno precedente, salvo conguaglio.

L'utente, in caso di assenza al momento della lettura, si obbliga a trasmettere alla Società il dato di lettura del contatore, a mezzo di apposita cartolina consegnata dall'incaricato letturista.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nei periodi successivi, può essere disposta la chiusura dell'utenza, previa diffida.

L'erogazione potrà essere ripristinata soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese relative alla chiusura e riapertura del contatore.

La Società ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo riterrà opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART.28

Indennità di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, oltre al termine appositamente indicato nella bolletta, la Società ha diritto oltre al pagamento dovuto, anche a quello dell'indennità di mora, fissata pro – tempore e deliberata dall'Amministrazione Comunale.

L'indennità di mora verrà addebitata nella bolletta successiva.

Il perdurare della morosità, oltre 30 (trenta) giorni dal termine suddetto, dà diritto alla Società di procedere alla sospensione della fornitura del gas, senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Il ripristino dell'erogazione è condizionato al pagamento, da parte dell'utente moroso, oltre delle somme di cui sopra, delle ulteriori spese per la riattivazione del contatore e per le eventuali azioni svolte dalla Società tutela dei propri diritti.

ART. 29

Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi ai competenti uffici della Società.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione, fatte fuori dei detti uffici, ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo del contatore, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

ART. 30

Diritti fissi

L'apertura e la chiusura dei misuratori, la relativa piombatura con appositi sigilli, vengono eseguite a cura del personale incaricato dalla Società ma le relative spese sono a carico dell'utente.

La Società definisce forfettariamente l'ammontare di dette spese, che vengono addebitate all'utente nella successiva fattura dei consumi.

Tali diritti fissi possono essere aggiornati nel tempo in relazione agli aumenti del costo del personale.

L'Amministrazione Comunale delibera l'entità dei diritti fissi e gli eventuali aggiornamenti proposti dalla Società.

ART. 31

Danni ai contatori

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza. Nel caso di danni l'utente è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società, affinché questa possa provvedere alle necessarie sostituzioni o riparazioni. Accertato che il contatore è difettoso o fermo, l'utente è tenuto a pagare un consumo presunto determinato secondo quanto previsto al successivo articolo, riguardante l'irregolare funzionamento del contatore.

ART. 32

Verbale di attivazione del contatore

All'atto dell'attivazione del contatore viene redatto un apposito verbale, su modulo a stampa predisposto dalla Società, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo rilevato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione della Società ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 33

Rimozione, spostamento o sostituzione del contatore

All'atto della rimozione o della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti, i relativi verbali, firmati dall'utente e dagli incaricati della Società.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente.

La Società ha facoltà di imporre la variazione dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente quando il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luoghi che per qualsiasi ragione siano ritenuti pericolosi o non adatti.

L'utente deve notificare alla Società qualunque aumento o variazione che intendesse apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno e richiedere, nel proprio interesse, il cambio del contatore per adeguarlo all'eventuale incremento di fabbisogno di gas.

ART. 34

Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità nel funzionamento del contatore, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sua sostituzione, il consumo di gas è valutato in misura corrispondente a quella dell'analogo periodo dell'anno precedente, oppure corrispondente all'ultimo periodo di fatturazione se il contratto di somministrazione è di data inferiore all'anno.

Se l'utente non informa tempestivamente di un guasto avvenuto all'impianto o all'apparecchio di misura, il consumo è valutato in base all'addebito del periodo di maggior consumo verificatosi in precedenza.

Nei casi di manomissioni del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il prelievo di gas è determinato dalla Società in base ad accertamenti e valutazioni insindacabili.

ART. 35

Verifica dei misuratori e richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, la Società, dietro richiesta scritta accompagnata dal deposito cauzionale, da stabilirsi caso per caso, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico della Società, la quale dispone il rimborso di eventuale errata esazione, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Il rimborso dell'errata esazione viene eseguito nella fatturazione dei consumi del periodo successivo.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore, entro i limiti consentiti dalle norme vigenti, ovvero l'errore di misura rientra nel campo tollerato riferito alla portata teorica del contatore, la Società incamera il deposito cauzionale effettuato dall'utente e addebita ad esso le spese di verifica.

ART. 36

Vigilanza, verifiche periodiche

La Società ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi addetti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione del gas all'interno della proprietà privata.

Il personale della Società è munito di tessera di riconoscimento che deve esibire, a richiesta, nell'espletamento delle sue funzioni.

Esso ha pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e sia per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio generale, in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del gas, fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo, e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto della Società di revocare il contratto di somministrazione del gas e di esigere il pagamento di qualunque suo credito maturato.

ART. 37

Avvertenze, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono al consumo di gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del contatore, da qualunque causa prodotte, né la Società può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni.

Qualunque irregolarità nel funzionamento dell'impianto di utilizzazione del gas, o sospetta dispersione, dovrà essere tempestivamente segnalata alla Società per i provvedimenti del caso.

In particolare dovrà essere chiamato l'apposito numero telefonico, a disposizione degli utenti, per la segnalazione di guasti, dispersioni di gas o problemi di esercizio.

Ove l'utente avverta odore di gas, sarà opportuno chiudere immediatamente il rubinetto del contatore e dare aria all'ambiente aprendo porte e finestre. Esso si dovrà assolutamente astenersi dal ricercare la fuga di gas con fiamme libere e dovrà evitare l'attivazione di interruttori o campanelli elettrici.

Verificandosi danni agli impianti del Comune o della Società, per incendi, scoppi o altro, l'utente che li avrà causati sarà tenuto a risarcirli integralmente.

La Società non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per gli incidenti che, di qualsiasi specie, avvenissero presso l'utente in conseguenza dell'uso del gas, per fatto o per colpa dello stesso utente o degli impianti utilizzatori di sua proprietà.

La responsabilità civile o penale per infortuni o danni a persone o cose, provocati dall'utente durante l'esecuzione di lavori all'interno della proprietà privata, anche se conseguenti a rotture causate agli impianti del Comune o della Società, è ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 38

Assicurazioni

La Società, mediante contratto da stipularsi con primaria Compagnia di Assicurazioni provvede ad assicurare i propri impianti contro i rischi derivanti da eventuali sinistri alle persone e danni alle cose.

All'utente è fatto obbligo di assicurarsi contro i rischi derivanti dall'uso del gas e più precisamente responsabilità civile verso terzi, infortuni, incendi e scoppi, con massimali minimi stabiliti dalla Società, senza che ciò impegni la responsabilità della stessa.

In dipendenza di tale obbligo, l'utente può:

- a) accettare l'assicurazione stipulata dalla Società, per suo conto, dalla Compagnia di Assicurazioni da lei prescelta, sottoscrivendo apposito atto e versando il relativo premio, inizialmente al momento del pagamento delle spese contrattuali e per gli anni successivi mediante addebito nella prima bolletta dell'anno relativa ai consumi;
- b) stipulare apposita polizza con altra Compagnia di suo gradimento, nel qual caso deve esibire copia autentica della polizza stessa all'atto della stipula del contratto di utenza, sul quale saranno indicati gli estremi della polizza.

Nel primo caso, l'utente può disdire l'assicurazione con preavviso di mesi tre e, se non intende recedere dal contratto di fornitura, deve stipulare un'altra polizza come previsto al punto b).

All'utente che nel corso del tempo cambi Compagnia di Assicurazioni è fatto obbligo di segnalarlo alla Società, esibendo copia della nuova polizza.

La Società non può erogare il metano prima di aver accertato che l'utente sia coperto dall'assicurazione di cui al presente articolo, e deve sospendere la fornitura non appena a conoscenza di inadempienze in merito.

ART. 39

Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale e integrale trascrizione, salvo all'utente il diritto di riceverne copia gratuita, dietro richiesta, all'atto del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 40

Variazione delle norme del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di modificare o integrare, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, le disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro 30 (trenta) giorni dal pagamento della bolletta successiva alla pubblicazione della conseguente delibera sull'Albo Pretorio del Comune, nelle forme previste dalle norme, le modifiche o le integrazioni si intendono da esso tacitamente accettate.

ART. 41

Variazioni economiche

La Società comunica all'utente e al Comune le variazioni di prezzi relativi alle tariffe di vendita e quote fisse mensili, nonché gli adeguamenti dei costi dei contributi di allacciamento determinati come di precedente articolo 7.

L'Amministrazione Comunale approva, con apposita delibera, il deposito di garanzia infruttifero le indennità di mora e i diritti fissi, senza necessità della loro comunicazione agli utenti, che si intende effettuata con la pubblicazione nell'Albo Pretorio del relativo provvedimento deliberativo.

ART. 42

Infrazioni – controversie

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate dagli agenti della Società, che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale.

Ogni infrazione dà diritto alla Società di procedere alla sospensione della fornitura e, all'occorrenza, la violazione sarà perseguita penalmente e civilmente.

Per tutti gli effetti del contratto di somministrazione le parti eleggono domicilio presso la sede Comunale e riconoscono come sola competente l'Autorità giudiziaria che ha giurisdizione nel territorio del Comune.

ART. 43

Tasse ed imposte

Le fatture di fornitura del gas saranno gravate delle imposte e tasse dovute per Legge.

ART. 44

Controlli da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva insindacabilmente la facoltà di effettuare controllo sulla regolarità del Servizio del gas, nonché sullo stato di manutenzione degli impianti e della rete, sia sugli effetti della sicurezza, sia agli effetti della loro conservazione.

ART. 45

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.